

**responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - causalità (nesso di)
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3847 del 17/02/2011**

Condotta in sé concretamente idonea a determinare l'evento - Fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale, sia pure "più probabile che non" sotto il profilo statistico - Omesso accertamento - Invocabilità Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3847 del 17/02/2011

In tema di responsabilità professionale del medico, qualora l'azione o l'omissione siano in se stesse concretamente idonee a determinare l'evento, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato, benché sotto il profilo statistico quel fatto sia "più probabile che non", da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un nesso di causalità tra la condotta dei medici, i quali avevano ritardato l'esecuzione di un parto cesareo, e la grave asfissia del neonato, reputando irrilevante la pur elevata probabilità statistica che l'asfissia cerebrale potesse avere avuto origine fisiologica in base all'assunto per cui, per escludere con certezza il nesso di causalità tra l'evento e la condotta del sanitario, si sarebbe dovuto disporre di un tracciato cardiotocografico, che i medici stessi avevano però omesso di eseguire nell'imminenza del parto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3847 del 17/02/2011